

A12



Vai al contenuto multimediale

Claudio Galateria

Imposizione sul reddito dell'indennità per ferie non godute

L'orientamento della Corte di Cassazione





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXIX
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2164-1

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: gennaio 2019

Indice

7	<i>Premessa</i>
II	Capitolo I <i>La onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente</i>
25	Capitolo II <i>L'indennità per ferie non godute e il sistema impositivo sul reddito</i>
31	Capitolo III <i>Osservazioni e spunti critici alla luce dell'interpretazione della Corte di Cassazione</i>
47	<i>Considerazioni conclusive</i>

Premessa

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 25399/2015, ribadisce nuovamente e perentoriamente un principio interpretativo consolidatosi negli anni, che al di là dello specifico caso trattato, costituisce, a mio avviso, un cardine determinante nella definizione di reddito imponibile ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche¹.

L'elaborazione di detto principio, che pone in evidenza delle criticità del sistema normativo dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, rileva la preponderante funzione toponomastica della Suprema Corte in materia di tributi.

In buona sostanza, ed in estrema sintesi, in detta Sentenza la Corte di Cassazione afferma testualmente:

... questa Corte ha ripetutamente affermato che la indennità per ferie non godute ha, agli effetti fiscali, natura retributiva — ciò che non ne compromette l'assimilabilità a prestazione di diversa natura, ove essa venga in considerazione a fini diversi — e, pertanto, deve essere assoggettata all'IRPEF ed alla relativa ritenuta di acconto (sentenze 4835/99, 14304/03, 10363/06, 14671/06, 8915/14).

Tale interpretazione della Cassazione, pone il problema di una analisi e rielaborazione dello stesso concetto di reddito tassabile da estrapolare dalla vigente normativa IRPEF.

1. Corte di Cassazione, Sez. VI, Sentenza n. 25399 del 17 dicembre 2015, in banca dati Fisconline, Ed. Wolters Kluwer.

Nell'ambito delle problematiche inerenti l'inquadramento ai fini dell'imposizione sul reddito di alcune tipologie di erogazioni pecuniarie, riferibili ad un sottostante rapporto contrattuale di lavoro dipendente, particolare interesse hanno sempre destato quelle erogazioni di natura tendenzialmente risarcitoria, dalle quali sono scaturite accese diatribe sulla possibile riconducibilità nel concetto di reddito fiscalmente inteso.

L'indennità per ferie non godute di cui qui ci si occupa, come del resto altre tipologie di indennità, non trova a livello normativo in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche un preciso e puntuale inquadramento. Conseguentemente, l'individuazione di una eventuale natura reddituale, od al contrario di una eventuale natura risarcitoria che giustificherebbe, a certe condizioni, la non imponibilità ai fini IRPEF in capo ai percipienti, deve necessariamente basarsi su un'attenta analisi critico-interpretativa delle norme contenenti i principi di carattere generale in materia di imposizione IRPEF, per poi analizzare la disciplina normativa riguardante la specifica categoria reddituale che qui interessa ai fini della risoluzione del caso specifico: il reddito di lavoro dipendente.

L'intento che si intende perseguire è quello di tentare di estrapolare dal sistema di norme interessate dalla specifica problematica, l'interpretazione maggiormente rispondente alla reale *ratio* del legislatore ed ai principi generali del sistema di imposizione sul reddito. È infatti di essenziale importanza, vista la estrema delicatezza delle problematiche generali che fanno da sfondo alla specifica fattispecie in esame, poter raggiungere il massimo grado di chiarezza e di certezza possibile, sulla individuazione di una linea di demarcazione tra ciò che deve essere considerato reddito, e pertanto tassabile, e

ciò che invece non potendo essere qualificato come tale non può essere assolutamente oggetto di imposizione, se non violando espressamente il principio costituzionale della capacità contributiva.

